



BANDO PER L'ACCESSO AL FONDO DI GARANZIA DELLA CCIAA DI CHIETI PER LA NUOVA MICROIMPREDITORIALITA'

Art. 1 - DESCRIZIONE E FINALITA'DELL'INIZIATIVA

La Camera di Commercio di Chieti ha deliberato di attivare nel 2014 una iniziativa per favorire l'accesso al credito, stimolando la crescita e la competitività del tessuto produttivo della provincia di Chieti.

L'obiettivo della CCIAA è quello di promuovere e sostenere coloro che intendano avviare una nuova attività imprenditoriale attraverso l'erogazione di una serie di servizi ad alto valore aggiunto finalizzati ad agevolare l'accesso ai finanziamenti bancari.

Attraverso la costituzione di un Fondo di Garanzia destinato alle microimprese della provincia di Chieti, l'Ente Camerale intende stimolare la concessione di finanziamenti da parte degli intermediari creditizi, consentendo loro di aumentare il volume di operazioni a parità di capitali disponibili. La garanzia è diretta, esplicita, con privilegio di primo grado, nonché irrevocabile ed incondizionata, secondo quanto previsto dall'accordo di Basilea vigente.

L'iniziativa s'inserisce nell'ambito delle iniziative promozionali a favore del sistema delle imprese provinciali e delle azioni strategiche programmate dalla Camera di Commercio di Chieti nell'interesse del tessuto imprenditoriale e dello sviluppo dell'economia locale, secondo la "mission camerale" così come individuata dalla legge 580/1993, poi riformata dal recente Decreto Legislativo n. 23 del 15.2.2010.

Art. 2 - TIPOLOGIA DELL'AGEVOLAZIONE (IN REGIME "DE MINIMIS")

L'agevolazione camerale prevede la concessione di una garanzia, a costo zero, sul credito concesso dal soggetto gestore individuato dalla CCIAA.

Le agevolazioni erogate ai sensi del presente bando sono concessi in conformità al regime comunitario del de minimis.

Art. 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA

La gestione del Fondo di Garanzia della CCIAA è affidata a Banca Popolare dell'Emilia Romagna società cooperativa (di seguito BPER), con sede legale in Modena e Filiale in Lanciano.

La dotazione finanziaria per il credito è 5.000.000,00 (cinque milioni) di euro sulla base del Fondo di Garanzia attivato dalla CCIAA.

Il 10% della dotazione iniziale del Fondo è destinata al finanziamento delle sole imprese sociali. Qualora le istanze di finanziamento pervenute da parte di imprese sociali, entro 1 anno dall'attivazione dell'intervento, non fossero in grado di esaurire il plafond loro riservato, il relativo residuo riconfluirà nello stanziamento generale.

Art. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI PER L'AMMISSIONE

I beneficiari finali del Fondo di Garanzia sono le piccole e medie imprese (PMI), così come definite dal D.M. 18 aprile 2005 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ivi incluse le imprese sociali così come individuate dal D.Lgs. n. 155/2006, di recente creazione che desiderino realizzare progetti di crescita e sviluppo aziendale.

In particolare, per essere ammissibili alla garanzia, le imprese dovranno possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Chieti da non oltre 36 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione al finanziamento e che alla stessa data risultino attive;
- aventi sede legale e unità locali ubicate nella provincia di Chieti;
- in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
- non aver avuto protesti per assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari negli ultimi 3 anni, salvo che, prima della concessione del finanziamento da parte della BPER, abbiano proceduto alla cancellazione del titolo protestato dal Registro Informatico dei Protesti.

In ogni caso, sono escluse dai benefici le imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

I requisiti sopra richiamati devono essere posseduti già al momento della presentazione della domanda e dovranno essere mantenuti almeno fino al completamento del periodo di ammortamento del finanziamento.

I requisiti di cui ai punti precedenti sono riferiti, se estendibili, anche ai singoli amministratori del soggetto beneficiario.

E' ammessa la presentazione di una sola richiesta di credito da parte della stessa impresa.

Art. 5 - CASI DI ESCLUSIONE

Sono escluse le domande che riguardano tipologie di attività/imprese operanti nei settori di seguito elencati:

- Agricoltura
- Pesca e acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n.104/2000 del Consiglio;
- Industria carbonifera ai sensi del Regolamento (CE) n.1407/2002.

Sono altresì escluse:

- le attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco (ATECO 2007, Sezione R divisione 92);
- le attività che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona;
- le attività di organizzazioni associative previste dall'ATECO 2007, sezione S divisione 94.

Sono esclusi, infine, tutti i soggetti che non rispettino le prescrizioni di cui all' art. 4.

Il Soggetto che presenta domanda di finanziamento come ditta individuale non può essere Legale Rappresentante di una Persona Giuridica che presenti contestualmente domanda di finanziamento a valere sul presente Bando.

I finanziamenti di cui al presente Bando non possono essere concessi ad imprese in difficoltà come definite dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio (2004/C 244/02).

Art. 6 – SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili alla garanzia i progetti finalizzati al sostegno delle nuove attività imprenditoriali o all'acquisto di attività preesistenti (rilevazioni di aziende o di rami d'azienda).

I finanziamenti dovranno essere destinati esclusivamente alle attività delle sedi/unità locali ubicate nella provincia di Chieti ed iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Chieti.

Saranno ammesse a finanziamento a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti voci di spesa:

- a) le spese di investimenti, relative all'acquisto di beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale, quindi capitalizzabili;
- b) i costi di avviamento e/o di gestione correlati al piano degli investimenti (esclusi i costi del personale), in misura non superiore al 30% del piano delle spese programmate.

Gli investimenti richiesti a finanziamento devono essere direttamente collegati al ciclo produttivo e/o di erogazione dei servizi.

Con riferimento alle imprese sociali, gli investimenti richiesti a finanziamento devono garantire l'operatività delle stesse imprese nei seguenti settori considerati ad utilità sociale (art. 2 del D.Lgs. 155/06):

- assistenza sociale
- assistenza sanitaria
- assistenza socio sanitaria
- educazione, istruzione e formazione
- tutela ambientale e dell'ecosistema
- tutela dei beni culturali
- turismo sociale
- formazione post-universitaria
- ricerca ed erogazione di servizi culturali
- formazione extrascolastica.

Art. 7 – SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili alle agevolazioni i beni ceduti dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, anche se nel quadro di cessione di azienda (anche solo di rami).

Sono altresì esclusi dall'intervento del Fondo gli investimenti per:

- a) acquisto di terreni e fabbricati;
- b) acquisto di beni di rappresentanza suscettibili di uso promiscuo (anche personale), quali ad esempio autovetture, ciclomotori, telefoni cellulari. Tali beni saranno ammissibili alle agevolazioni finanziarie solo se risulteranno direttamente collegati e strumentali al ciclo produttivo dell'attività dell'impresa;
- c) acquisto di beni e/o servizi resi dal titolare o da soggetti che siano stati o siano soci e/o amministratori e/o legali rappresentanti dell'impresa o da imprese controllanti, controllate, collegate all'impresa beneficiaria.

Non verranno prese in considerazione spese riguardanti commesse interne o oggetto di autofatturazione, nonché ogni spesa riferita all'utilizzo di personale e collaboratori dipendenti dell'impresa beneficiaria. Sono escluse le spese relative ad opere di urbanizzazione, di manutenzione ordinaria, quelle relative a contratti di assistenza.

Non sono ammessi a finanziamento investimenti in leasing, spese di installazione, manutenzione, noleggio, materiali non durevoli e di consumo.

I beni di proprietà apportati all'iniziativa non possono essere richiesti ad agevolazione.

I beni nuovi o usati possono essere richiesti ad agevolazione purché acquistati da un rivenditore autorizzato.

ART. 8 – VARIAZIONI PROGETTUALI

Previa autorizzazione di BPER, il progetto può essere modificato.

La compagine sociale delle persone giuridiche, purché non incidano sui requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno dato origine alla concessione del finanziamento, può essere modificata previa autorizzazione di BPER, sentita la Camera di Commercio.

Art. 9 - AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO

I finanziamenti hanno la forma tecnica di mutui chirografari. Ogni beneficiario potrà essere finanziato una sola volta.

Saranno ammissibili alla garanzia i finanziamenti che prevedano la restituzione del capitale in un periodo compreso tra 18 e 60 mesi.

Il finanziamento massimo concedibile è così individuato:

- a) imprese individuali - importo massimo di € 40.000,00
- b) società e cooperative - importo massimo di € 50.000,00.

Il finanziamento sarà a tasso concordato ed assistito da una garanzia fornita dalla Camera di Commercio di Chieti, diretta, esplicita, con privilegio di primo grado, nonché irrevocabile ed incondizionata, cui si aggiunge la cogaranzia fornita dal Confidi convenzionato.

La garanzia complessivamente concessa sarà pari al 70% del valore del finanziamento ottenuto: la relativa copertura sarà assicurata per il 60% dal Fondo di Garanzia della Camera di Commercio di Chieti e per il 40% dal Confidi convenzionato.

Le caratteristiche del finanziamento saranno le seguenti:

Forma tecnica:	Mutuo Chirografario
Durata minima:	18 Mesi
Durata massima:	60 Mesi
Rimborso	rata mensile
Costo del finanziamento:	Euribor a 3 mesi base 360 + spread pari a 5 p.p. (Tasso variabile per tutta la durata del finanziamento)
Spese incasso rata:	max € 2,00 per ogni rata
Spese istruttoria:	max 0,5% dell'importo del finanziamento
Altre spese:	estinzione anticipata 1,00% del debito residuo.

Le spese ammesse a finanziamento saranno considerate al netto dell'IVA e di eventuali altre imposte e tasse.

Art. 10 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO

Il finanziamento è concesso con modalità a sportello, sulla base dell'ordine di invio delle domande presso la Camera di Commercio di Chieti, previa istruttoria di ammissibilità e valutazione.

Le domande di accesso al Fondo di Garanzia possono essere **presentate a partire dal 01.12.2014 utilizzando esclusivamente la modulistica appositamente realizzata**, resa disponibile attraverso il sito web della Camera di Commercio di Chieti (www.ch.camcom.it).

Le **domande** dovranno essere **inviare esclusivamente mediante posta elettronica certificata alla casella PEC istituzionale cciaa.chieti@ch.legalmail.camcom.it**.

La validità di trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Ai fini della data di arrivo deve aversi riguardo alla ricevuta di avvenuta consegna di cui all'art. 6 del DPR 11.02.2005 n. 68.

Ai fini dell'ordine di esame delle domande farà fede la data di arrivo della posta elettronica certificata.

All'istanza dovrà essere **allegato il *business plan*** recante la descrizione tecnico-economica-finanziaria del progetto imprenditoriale per il quale è richiesto il finanziamento garantito **corredato da idonei preventivi di spesa**: le relative fatture emesse dai fornitori dovranno essere inviate al Comitato Tecnico di cui all'art. 11 successivamente alla concessione del credito da parte della Banca.

L'istanza dovrà, inoltre, **recare la documentazione del Confidi convenzionato recante la valutazione positiva in merito alla concessione della relativa cogaranzia**.

Art. 11 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Le richieste di finanziamento, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono valutate da un Comitato Tecnico composto dal Segretario Generale della Camera di Commercio di Chieti o suo delegato, da un rappresentante dell'Azienda Speciale Agenzia di Sviluppo della Camera di Commercio di Chieti e da un Esperto competente in materia nominato dalla Giunta della Camera di Commercio di Chieti.

Le funzioni di segreteria sono disimpegnate dal funzionario camerale responsabile del Servizio Contributi camerali.

Il Comitato delibera entro il termine di 20 giorni dalla data di ricezione.

Qualora il Comitato nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la decisione del Comitato Tecnico decorre dalla data in cui pervengono i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.

Le richieste sono respinte d'ufficio qualora i dati previsti, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al Comitato entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta.

Il Comitato Tecnico provvederà a riscontrare la completezza della richiesta di finanziamento, a verificarne il merito agevolativo e a trasferire tutta la documentazione inerente alla richiesta alla BPER, insieme con l'atto formale di ammissione alla garanzia del Fondo.

L'esame, la valutazione e l'ammissione delle domande avverrà sulla base dei seguenti parametri, su un punteggio massimo di 100:

- validità economico-finanziaria dell'investimento per cui si realizza l'operazione finanziaria oggetto di agevolazione: per la validità economico-finanziaria si farà riferimento al *business plan* presentato dal richiedente – max 45;
- grado di innovatività del progetto, che sarà giudicato con riferimento al settore di attività dell'impresa e/o all'utilizzo di tecnologie/processi innovativi e/o alla realizzazione di prodotti/servizi innovativi – max 35;
- idoneità tecnica dell'azione proposta e dello strumento da attivare in rapporto agli obiettivi dell'impresa – max 20.

Verranno valutate positivamente le istanze il cui *business plan* abbia ricevuto una valutazione non inferiore a 60 punti.

Art. 12 – EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

La BPER, al ricevimento delle richieste di finanziamento complete di tutta la documentazione necessaria, provvede a definire la propria istruttoria, al termine della quale, concederà, se lo ritiene opportuno, il finanziamento.

La BPER avrà esclusivamente il compito di valutare il merito creditizio delle imprese ammesse alla garanzia del Fondo ed alla cogaranzia del Confidi.

L'istruttoria per la concessione del credito richiesto sarà curata dalla BPER in conformità alle proprie norme statutarie e regolamentari. La BPER si impegna ad evadere le richieste presentate entro 35 giorni lavorativi dalla data in cui le domande stesse avranno acquisito completezza nella documentazione istruttoria; il finanziamento potrà essere accordato o meno ad insindacabile giudizio della BPER, che provvederà tempestivamente a comunicare alla Camera di Commercio di Chieti ed al Confidi convenzionato l'approvazione o il diniego delle singole domande.

Ai fini istruttori la BPER potrà richiedere all'impresa interessata, anche direttamente, ogni altra documentazione ritenuta necessaria.

In sede di valutazione delle singole domande di prestito, la BPER si riserva di richiedere tutte le ulteriori garanzie che riterrà opportune per la migliore tutela del credito.

La BPER bonificherà il netto ricavo del finanziamento direttamente ai fornitori dell'impresa beneficiaria del credito, sulla base delle autorizzazioni in merito rese dal Comitato Tecnico.

Le richieste di finanziamento resteranno sospese in caso di indisponibilità di risorse impegnabili a carico del Fondo.

Art. 13 – RINUNCIA

Qualora i soggetti beneficiari intendano rinunciare al finanziamento, una volta presentata la domanda, dovranno darne immediata comunicazione a BPER ed alla Camera di Commercio di Chieti, a mezzo PEC, al fine di consentire ad altre imprese richiedenti di essere ammesse al beneficio delle agevolazioni di cui al presente Bando.

Art. 14 – MANCATO PAGAMENTO E RECUPERO DEL FINANZIAMENTO

Il soggetto beneficiario provvederà a rimborsare le rate del finanziamento erogato.

In caso di inadempimento del soggetto beneficiario, la BPER avvierà le procedure di recupero del credito inviando, al soggetto beneficiario inadempiente, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione complessiva, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora l'inadempienza si protragga per oltre 15 giorni, la BPER potrà comunicare al soggetto beneficiario, alla Camera di Commercio di Chieti ed al Confidi cogarante l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 del C.C. e/o la risoluzione del contratto per inadempimento.

Laddove, nei trenta giorni successivi a detta comunicazione, il soggetto beneficiario non abbia provveduto al pagamento di tutto quanto dovuto per legge e per contratto, la BPER avvierà le procedure di recupero, ricorrendo anche alle procedure legali per il recupero forzoso dei crediti, in osservanza con quanto previsto dai Regolamenti comunitari e dalle normative vigenti.

L'azione di recupero dei crediti sarà svolta dalla BPER anche per la quota garantita dalla Camera di Commercio di Chieti.

Art. 15 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Le imprese beneficiarie, oltre a quanto specificato nei precedenti articoli, sono tenute a:

- assicurare la realizzazione delle attività in conformità con quanto previsto nel bando e con le dichiarazioni contenute nella domanda di finanziamento;
- conservare, per un periodo di cinque (5) anni a decorrere dalla data ultima di rimborso del finanziamento, la documentazione originale di spesa;
- non cessare l'attività, mantenendo la sede operativa in provincia di Chieti per almeno tre anni dalla data di erogazione del finanziamento;
- fornire tutte le informazioni che la Camera di Commercio di Chieti o BPER riterranno necessarie al fine di valutare l'impatto che l'iniziativa camerale produce sul territorio;
- non variare il proprio codice ATECO per tutto il periodo di rimborso del finanziamento, con un nuovo codice non ammissibile.

Art. 16 – SERVIZIO DI SUPPORTO

Per la redazione del *business plan* di cui all'art. 10 del Bando i neo imprenditori potranno avvalersi gratuitamente dei servizi di informazione, orientamento, assistenza e tutoraggio forniti dalla Camera di Commercio di Chieti tramite la sua Azienda Speciale Agenzia di Sviluppo: tali attività saranno supportate, per quanto di competenza, dal Comitato per la Promozione dell'Imprenditoria Femminile e dal Comitato per l'Impresa Sociale ed il Micro-credito istituiti presso la Camera di Commercio di Chieti.

Art. 17 – RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della legge 11 febbraio 2005, n.15, di modifica ed integrazione della legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il procedimento amministrativo riferito al presente appalto è assegnato all'Area III "Monitoraggio e Regolazione del Mercato" della Camera di Commercio di Chieti. Responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Contributi camerali della su indicata Area.

I dati acquisiti in esecuzione del presente avviso pubblico saranno oggetto di trattamento svolto, con o senza l'ausilio di sistemi informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dall'avviso stesso, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti; il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti con sede legale in Piazza G.B. Vico, n. 3 66100 Chieti.

L'accesso agli atti da parte degli interessati e dei contro interessati è disciplinato dalla legge n. 241/1990 e s.m.i..